



COMUNE DI VILATE

Provincia di Cremona

ORIGINALE

Deliberazione n. 6
Adunanza del 24.04.2024

Codice Ente 10815 4 Vilate

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Convocazione ordinaria - prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: TARI 2024: APPROVAZIONE TARIFFE

L'anno duemilaventiquattro addì ventiquattro del mese di aprile alle ore 21.00 nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

1.Trevisan Andrea Guglielmo	Presente
2.Cerri Franco	Presente
3.Roglio Giovanni	Ass.Ing.
4.Doneda Marina Angela	Assente
5.Porcellini Dario	Presente
6.Cremona Fabio	Presente
7.Bonafè Barbara	Presente
8.Barbieri Federica Agostina	Presente
9.Mauro Andrea	Presente
10.Cofferati Pierangelo Giacomo	Presente
11.Palladini Paolo	Assente
12.Stombelli Pier Mauro	Presente
13.Scupola Fabio	Ass.Ing.

PRESENTI N. 9

ASSENTI N. 4

Partecipa all'adunanza il Vicesegretario Dott.ssa Nadia Fontana, che provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza, Andrea Guglielmo Trevisan nella qualità di Sindaco ne assume la presidenza dichiarando aperta, e invita il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Oggetto: TARI 2024: APPROVAZIONE TARIFFE

Il Sindaco-Presidente illustra l'Ordine del Giorno:

In conseguenza della precedente proposta relativa approvazione del PEF per il biennio 2024-2025, vengono ora proposte le tariffe elaborate per l'anno 2024.

La ripartizione dei costi tra quelli fissi e variabili risulta pari, rispettivamente, al 58,62% e 41,38%.

Per i costi fissi la distribuzione tra le utenze domestiche e non risulta dell'80,61 e 19,39 % mentre per quelli variabili risulta pari, rispettivamente al 85,25% e 14,75% tali ripartizioni sono il risultato di una simulazione, atteso che non è ancora stata attivata la raccolta puntuale.

L'elaborazione delle tariffe, applicando i coefficienti teorici di produzione dei rifiuti, produce il seguente risultato:

PER LE UTENZE DOMESTICHE:

UTENZE DOMESTICHE				
VARIAZIONE TARFFE TARI PER UTENZE DOMESTICHE				
anno 2024 rispetto all'anno 2023				
metri quadrati abitazione				
	70	80	90	100
VARIAZIONE IN PERCENTUALE = ANNO 2024-ANNO 2023				
a) una persona	2,43%	2,39%	2,35%	2,32%
b) due persone	2,82%	2,79%	2,76%	2,73%
c) tre persone	2,94%	2,92%	2,89%	2,87%
d) quattro persone	3,02%	3,00%	2,98%	2,96%
e) cinque persone	3,09%	3,08%	3,06%	3,04%
f) sei o più persone	3,13%	3,12%	3,10%	3,09%
VARIAZIONE IN VALORE ASSOLUTO = ANNO 2024-ANNO 2023				
	Euro			
a) una persona	2,32	2,48	2,65	2,82
b) due persone	4,30	4,52	4,75	4,98
c) tre persone	5,38	5,65	5,92	6,19
d) quattro persone	6,40	6,70	7,01	7,31
e) cinque persone	8,00	8,34	8,68	9,02
f) sei o più persone	9,16	9,52	9,89	10,25

PER LE UTENZE NON DOMESTICHE:

TARI ANNO 2024						
Tariffa annuale al mq. per le attività di cui alle categorie:	2023			2024		VARIAZIONE 2024 RISPETTO AL 2023 VALORE ASSOLUTO PERCENTUALE
	totale	fissa	variabile	totale	Euro	%
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,75	0,49	0,28	0,77	0,02	2,87
2 Campeggi, distributori carburanti	1,59	1,02	0,60	1,62	0,03	2,05
3 Stabilimenti balneari	0,90	0,58	0,34	0,92	0,02	2,07
4 Esposizioni, autosaloni	0,72	0,46	0,27	0,73	0,01	1,40
5 Alberghi con ristorante	2,54	1,63	0,96	2,59	0,05	1,98
6 Alberghi senza ristorante	1,89	1,22	0,71	1,93	0,04	2,34
7 Case di cura e riposo	2,25	1,45	0,85	2,30	0,05	2,29
8 Uffici, agenzie, studi professionali	2,37	1,53	0,89	2,42	0,05	2,12
9 Banche ed istituti di credito	1,30	0,84	0,49	1,33	0,03	2,27
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni duratissimi	2,06	1,33	0,77	2,10	0,04	2,04
11 Edicola, fumaria, tabaccaio, pluricinza	2,54	1,63	0,96	2,59	0,05	2,02
12 Attività artigianali tipo botteghe (biegnane, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,70	1,10	0,64	1,74	0,04	2,43
13 Cameriere, autonoma, eletratra	2,18	1,40	0,82	2,23	0,05	2,12
14 Attività industriali con capannoni di produzione	1,01	0,66	0,38	1,04	0,03	2,72
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	1,30	0,84	0,49	1,33	0,03	2,27
16 Ristorante, trattorie, osteria, pizzeria	11,46	7,39	4,32	11,71	0,25	2,15
17 Bar, caffè, pasticceria	8,61	5,56	3,24	8,80	0,19	2,24
18 Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	4,17	2,69	1,57	4,26	0,09	2,10
19 Pluricinza alimentari a/o miste	3,64	2,35	1,37	3,72	0,08	2,24
20 Ortofrutta, pescheria, fiori e piante	14,35	9,25	5,41	14,66	0,31	2,18
21 Discoteche, night club	2,47	1,59	0,93	2,52	0,05	2,00

A tali tariffe dall'anno 2024 vanno aggiunte due componenti perequative, che non saranno a beneficio del Comune:

- euro 0,10 per utenza a copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
- euro 1,50 per utenza per anno a copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. miei., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- *il comma 652, ai sensi del quale "... "... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651¹ e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ..."*
- *il comma 654 ai sensi del quale "... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprensivo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...";*

¹ Art. 1, comma 651, legge 27 dicembre 2013, n. 147:

"Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158."

- il comma 654 bis ai sensi del quale “... *Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...*
- il comma 655 ai sensi del quale “... *Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...*”;
- il comma 658 ai sensi del quale “... *Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...*”;

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 30 giugno 2021 il quale all'articolo 9 - *Determinazione della tariffa del tributo* al comma 3 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall'autorità competente;

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - “... *predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi*

di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’” (lett. f);

- “... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);
- “... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...” (lett. i);

Richiamata la Delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 26 aprile 2022 con la quale sono stati individuati gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali risultano dall’applicazione dello Schema I – Livello qualitativo minimo, così come previsto nella Tabella di cui all’art. 3.1 del TQRIF, Allegato A), alla Deliberazione di ARERA n. 15/2022/r/rif del 18 gennaio 2022;

Visto l’art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF che, al comma 1, dispone che “... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all’Ente territorialmente competente ...” e che al successivo comma 3 prevede che il piano economico finanziario è soggetto “... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...”;

Vista quindi la Deliberazione n. 389/2023/R/rif rubricata “Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR - 2)” che ai sensi dell’art. 1.1. “... reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l’aggiornamento biennale, previsto dall’articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento ...”.

Dato atto che all'attualità il Comune di Vailate, appartenente alla Provincia di Cremona, ente territoriale nel quale non è stato costituito l'Ambito territoriale ottimale dei rifiuti, svolge la funzione di Ente Territorialmente Competente;

Dato quindi atto che ai sensi dell'art. 7.4 della Deliberazione n. 363/2021/R/RIF di ARERA con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 24 aprile 2024, l'Ente Territorialmente Competente (ETC), ha provveduto alla validazione del Piano Economico Finanziario, verificando la coerenza, la completezza e la congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore e altresì il rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti giusto il coordinato disposto di cui all'art. 27 (Contenuti minimi del PEF) e all'art. 28 (Elaborazione del PEF) MTR - 2;


Richiamate

- le "Linee guida interpretative" per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive modificazioni" del 12 gennaio 2024 nelle quali, da un lato "... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente ..." e dall'altro si prevede che "... "... Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e 5 del MTR, allegato alla delibera ARERA n.443/2019, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie ..."
- la successiva Nota di approfondimento IFEL del 15 gennaio 2024;

Considerato, inoltre, l'art. 1 comma 653, della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) a mente del quale “... *A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...*”

Dato quindi atto che i costi da finanziare con le tariffe per l'anno 2024, complessivamente pari ad € 494.713,00, sono così ripartiti:

	costi	totale
fissi	289.980,00	
percentuale	58,62%	
variabili	204.733,00	
percentuale	41,38%	
totale	494.713,00	



Considerato che:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- per l'anno 2024, l'Ente ritiene corretto ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa tra le categorie di utenza nella seguente misura, rispettivamente per la quota fissa e quella variabile dei costi:

	costi	totale	utenze domestiche	utenze non domestiche
fissi	289.980,00	233.746,46	56.233,54	
percentuale	58,62%	80,61%	19,39%	
variabili	204.733,00	174.536,71	30.196,29	
percentuale	41,38%	85,25%	14,75%	
totale	494.713,00	408.283,17	86.429,83	

- le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Ritenuto pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2024 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti K_a (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e K_b (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti K_c (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e K_d (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività) e di seguito riportati:

per le utenze domestiche

Componenti nucleo familiare	K_a
0 componenti	0,84
Famiglie di 1 componente	0,84
Famiglie di 2 componenti	0,98
Famiglie di 3 componenti	1,08
Famiglie di 4 componenti	1,16
Famiglie di 5 componenti	1,24
Famiglie di 6 o più componenti	1,30

Componenti nucleo familiare	K _b
0 componenti	0,60
Famiglie di 1 componente	0,60
Famiglie di 2 componenti	1,40
Famiglie di 3 componenti	1,80
Famiglie di 4 componenti	2,20
Famiglie di 5 componenti	2,90
Famiglie di 6 o più componenti	3,40

per le utenze non domestiche

	Attività	K _c
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,320
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,670
3	Stabilimenti balneari	0,380
4	Esposizioni, autosaloni	0,300
5	Alberghi con ristorante	1,070
6	Alberghi senza ristorante	0,800
7	Case di cura e riposo	0,950
8	Uffici, agenzie	1,000
9	Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,550
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,870
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,070
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.	0,720
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,920
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,430
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,550
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	4,840
17	Bar, caffè, pasticceria	3,640
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,760
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,540
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,060
21	Discoteche, night-club	1,040

	Attività	Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,600
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	5,510
3	Stabilimenti balneari	3,110
4	Espozizioni, autosaloni	2,500
5	Alberghi con ristorante	8,790
6	Alberghi senza ristorante	6,550
7	Case di cura e riposo	7,820
8	Uffici, agenzie	8,210
9	Banche ed istituti di credito, studi professionali	4,500
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	7,110
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,800
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.	5,900
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,550
14	Attività industriali con capannoni di produzione	3,500
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,500
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	39,670
17	Bar, caffè, pasticceria	29,820
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	14,430
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,590
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	49,720
21	Discoteche, night-club	8,560

Dato atto che i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

Dato atto che le tariffe risultanti dalle elaborazioni effettuate dall'Ufficio comunale competente in base al PEF 2024 rispettano le prescrizioni di cui all'art. 4, Allegato A della Delibera ARERA 363/2021 relative al limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie e più precisamente

Infatti, il rapporto tra le entrate tariffarie dell'anno e quelle dell'anno precedente, per l'anno 2024 (al lordo del contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07) e per l'anno 2025, risulta pari rispettivamente a: 1,0137 e 1,0098, inferiore ai limiti massimi di crescita per entrambi gli anni 2024 e 2025 pari a 1,0240.

Richiamati gli articoli 21-22-23-24-25 del vigente Regolamento della TARI, il quale disciplina le ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al citato comma 660 e che prevede espressamente:

a)

ART. 21

RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:

- a. abitazioni con unico occupante: riduzione del 30%;
- b. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 30%;
- c. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: riduzione del 30%;
- d. fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%;
- e. attività di prevenzione nella produzione di rifiuti prodotti: la tariffa è ridotta nell'ipotesi di attività che dimostrino la messa in atto di misure in grado di ridurre la produzione di rifiuti. La riduzione è concessa in misura proporzionale alla quantità di rifiuti non prodotti;

2. Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate. Con particolare riferimento alla riduzione di cui al precedente comma 3, il contribuente ha l'obbligo di fornire la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge.

ART.22

RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate delle riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'art. 1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. **COMPOSTAGGIO DOMESTICO**

3. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 5% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. La suddetta comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 gennaio di ogni anno.

ART.23

RIDUZIONE/ESENZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 30%, a condizione che:

- l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;*
- le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.*

2. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 24

ALTRÉ AGEVOLAZIONI

1. È altresì prevista la seguente riduzione del tributo in favore delle utenze che effettuano pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità, così come definiti dall'art. 183, c. 1, lett. e) e qq-bis) del Decreto legislativo 3/04/2006, n. 152

2. Le riduzioni tariffarie (o l'esenzione) sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

3. Il costo delle riduzioni/esenzioni può essere finanziato:

- inserendolo tra i costi nella determinazione delle tariffe e, quindi, imputandolo a tutti i soggetti passivi del tributo;*
- mediante appositi stanziamenti di bilancio finanziati dalla fiscalità generale del Comune;*

ART. 25

CUMULO DI RIDUZIONI

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruirne al massimo solo di 2, scelte tra quelle più favorevoli.

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia con deliberazione del Presidente della Provincia n. 159 del 3 ottobre 2022, che ha mantenuto la percentuale del 5%;

Visto il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 18 del 30 giugno 2021, e richiamati in particolare gli articoli 21,22,23,24 e 25 che definiscono la disciplina delle riduzioni tariffarie da applicare alla TARI;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città

metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalita' di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Rilevato pertanto che allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. La trasmissione

può avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale;

Atteso che il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo nel Portale del federalismo fiscale è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021. L'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 10 in data 1 febbraio 2008;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Dato atto, allora, che:

- 1) a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- 2) per l'anno 2024, l'Ente ritiene corretto ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa tra le categorie di utenza nella seguente misura:

costi	totale	utenze domestiche	utenze non domestiche
fissi	289.980,00	233.746,46	56.233,54
percentuale	58,62%	80,61%	19,39%
variabili	204.733,00	174.536,71	30.196,29
percentuale	41,38%	85,25%	14,75%
totale	494.713,00	408.283,17	86.429,83

percentuale stimata sulla base del calcolo effettuato tra i metri quadrati e i coefficienti Kc Kd corrispondente alle diverse categorie;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l'anno 2024;

Dato atto del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all'art. 4 MTR– 2:

	2024	2025
inflazione rpi _a	2,70%	2,70%
coefficiente di recupero di produttività X_a	0,30%	0,30%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a	0,00%	0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a	0,00%	0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C_{116}	0,00%	0,00%
coeff. per recupero inflazione CRI_a	0,00%	0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	2,40%	2,40%

$\sum T_v$ anno 2023	208.047,00
$\sum T_f$ anno 2023	283.677,00
$\sum T$ anno 2023	491.724,00
$\sum T$ anno 2024	498.443,00
$\sum T$ anno 2025	503.323,00
$\sum T_{anno 2024} / \sum T_{anno 2023}$	1,0137
$\sum T_{anno 2025} / \sum T_{anno 2024}$	1,0098

Dato altresì atto che ai sensi dell'art. 4.6 della deliberazione n. 363/2021/RIF/r
“...In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...”;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “...
Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...”;
- l'articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale “.... *A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...*”;

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salvo diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia ...”.

Vista la Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif che, a far data dal 1° gennaio 2024, ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a

tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

- a) UR1, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) UR2, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno.

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Atteso che la votazione espressa in forma palese per alzata di mano, da n. 9(nove) consiglieri presenti e votanti, ha dato il seguente esito:

voti favorevoli n. 7 (sette)

voti contrari n. 0 (zero)

astenuti n. 2 (due) (Cofferati Pierangelo, Stombelli Mauro)

DELIBERA

a) richiamate le premesse,

- di prendere atto del Piano Economico Finanziario 2024 – 2025 validato, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 24 aprile 2024 da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC);
- di quantificare in € 494.713,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2024 ed € 499.962,00 per l'anno 2025;

- di approvare per l'anno 2024, le tariffe della TARI relative alle **utenze domestiche** e **utenze non domestiche** dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario:

TARFFE UTENZE DOMESTICHE		
	quota	
	FISSA	VARIABILE
a) una persona	0,88	36,42
b) due persone	1,02	84,98
c) tre persone	1,13	109,26
d) quattro persone	1,21	133,54
e) cinque persone	1,29	176,04
f) sei o più persone	1,36	206,39

Calcolo:

QUOTA FISSA

Ctuf:

€ 233.746,46

n	Ka	Sot(n)	Ka.Stot(n)	Quf	Quf.Ka(n)	TFd	Gettiito
1	0,84	62545	52.537,80	1,044	0,88		€ 54.823,20
2	0,98	70256	68.851,08	1,044	1,02		€ 71.846,11
3	1,08	43238	46.696,50	1,044	1,13		€ 48.727,81
4	1,16	36477	42.312,91	1,044	1,21		€ 44.153,53
5	1,24	8072	10.009,53	1,044	1,29		€ 10.444,94
6 o più	1,30	2765	3.594,50	1,044	1,36		€ 3.750,86
Totale 224.002,32							€ 233.746,46

QUOTA VARIABILE

CVd (€) **€ 174.536,71**
 Qtot (kg) 1.604.392,78
 Cu (€/kg) € 0,11
 Quv 557,99

Inserire

n	Kb min	Kb max	Ps	Kb(n)	N(n)	Kb(n).N(n)	Quv
	0,60	1,00	50%	0,60	647	388,2	36,42
2	1,40	1,80	50%	1,40	609	852,46	84,98
3	1,80	2,30	50%	1,80	378	681,03	109,26
4	2,20	3,00	50%	2,20	291	640,2	133,54
5	2,90	3,60	50%	2,90	73	211,41	176,04
6 o più	3,40	4,10	50%	3,40	30	102	206,39
				Totale	2875,3		

TVd
Gettito
€ 23.564,550
€ 51.746,100
€ 41.339,941
€ 38.861,475
€ 12.833,028
€ 6.191,613
€ 174.536,706

TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE

Tariffa annuale al mq. per le attività di cui alle categorie:		2024		
CATEGORIA		fissa	variabile	totale
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,49	0,28	0,77
2	Campeggi, distributori carburanti	1,02	0,60	1,62
3	Stabilimenti balneari	0,58	0,34	0,92
4	Esposizioni, autosaloni	0,46	0,27	0,73
5	Alberghi con ristorante	1,63	0,96	2,59
6	Alberghi senza ristorante	1,22	0,71	1,93
7	Case di cura e riposo	1,45	0,85	2,30
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,53	0,89	2,42
9	Banche ed istituti di credito	0,84	0,49	1,33
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,33	0,77	2,10
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,63	0,96	2,59
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	1,10	0,64	1,74
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,40	0,82	2,23
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,66	0,38	1,04
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,84	0,49	1,33
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	7,39	4,32	11,71
17	Bar, caffè, pasticceria	5,56	3,24	8,80
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,69	1,57	4,26
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,35	1,37	3,72
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	9,25	5,41	14,66
21	Discoteche, night club	1,59	0,93	2,52

Calcolo

QUOTA FISSA

Ctapt **€ 56.233,54**
 QTnd 36.822,84
 Qapf 1,527137406

	Attività	Kc min.	Kd max.	Kc	Stot(ap)	Stot(ap).Kc	TF(ap)	Gettito
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,51	0,320	527,00	168,64	0,489	257,54
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,67	0,80	0,670	200,00	134,00	1,023	204,64
3	Stabilimenti balneari	0,38	0,63	0,380	0,00	0,00	0,580	0,00
4	Esposizioni, autosaloni	0,30	0,43	0,300	8.068,00	2420,40	0,458	3.696,28
5	Alberghi con ristorante	1,07	1,33	1,070	90,00	96,30	1,634	147,06
6	Alberghi senza ristorante	0,80	0,91	0,800	0,00	0,00	1,222	0,00
7	Case di cura e riposo	0,95	1,00	0,950	3.595,00	3415,25	1,451	5.215,56
8	Uffici, agenzie	1,00	1,13	1,000	4.498,00	4498,00	1,527	6.869,06
9	Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,55	0,58	0,550	453,00	249,15	0,840	380,49
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,87	1,11	0,870	362,00	314,94	1,329	480,96
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	1,52	1,070	315,00	337,05	1,634	514,72
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegnameria, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.	0,72	1,04	0,720	2.503,00	1802,16	1,100	2.752,15
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	1,16	0,920	131,00	120,52	1,405	184,05
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,91	0,430	12.598,00	5417,14	0,657	8.272,72
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	0,550	5.151,00	2833,05	0,840	4.326,46
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	4,84	7,42	4,840	1.550,00	7502,00	7,391	11456,58
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64	6,28	3,640	854,00	3108,56	5,559	4.747,20
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	2,38	1,760	1.600,00	2816,00	2,688	4.300,42
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	1,540	745,00	1147,30	2,352	1.752,08
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	10,44	6,060	73,00	442,38	9,254	675,58
21	Discoteche, night-club	1,04	1,64	1,040	0,00	0,00	1,588	0,00
totale					43.313	36822,84		56.233,54

QUOTA VARIABILE

CVnd **€ 30.196,29**

QTnd 277.573

Cu 0,109

Attività	Kd min.	Kd max.	Kd	Stot(ap)	Qnd	TARFFE	Gettito
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,60	4,20	2,600	527	1.370	0,283	149,06
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	5,51	6,55	5,510	200	1.102	0,599	119,88
3 Stabilimenti balneari	3,11	5,20	3,110	0	0	0,338	0,00
4 Esposizioni, autosaloni	2,50	3,55	2,500	8.068	20.170	0,272	2.194,23
5 Alberghi con ristorante	8,79	10,93	8,790	90	791	0,956	86,06
6 Alberghi senza ristorante	6,55	7,49	6,550	0	0	0,713	0,00
7 Case di cura e riposo	7,82	8,19	7,820	3.595	28.113	0,851	3.058,31
8 Uffici, agenzie	8,21	9,30	8,210	4.498	36.929	0,893	4.017,34
9 Banche ed istituti di credito, studi professionali	4,50	4,78	4,500	453	2.039	0,490	221,76
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	7,11	9,12	7,110	362	2.574	0,773	280,00
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,80	12,45	8,800	315	2.772	0,957	301,56
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.	5,90	8,50	5,900	2.503	14.768	0,642	1.606,53
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,55	9,48	7,550	131	989	0,821	107,60
14 Attività industriali con capannoni di produzione	3,50	7,50	3,500	8.992	31.472	0,381	3.423,74
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50	8,92	4,500	5.151	23.180	0,490	2.521,62
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	39,67	60,88	39,670	1.550	61.489	4,316	6.689,14
17 Bar, caffè, pasticceria	29,82	51,47	29,820	854	25.466	3,244	2.770,39
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	14,43	19,55	14,430	786	11.342	1,570	1.233,86
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	12,59	21,41	12,590	745	9.380	1,370	1.020,37
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	49,72	85,60	49,720	73	3.630	5,409	394,85
21 Discoteche, night-club	8,56	13,45	8,560	0	0	0,931	0,00
			totale	38.893	277.573		30.196,29

- b) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% fissata dalla Provincia di Cremona con deliberazione n. 159 del 3 ottobre 2022;

c) di dare, altresì, atto che risultano dovute, insieme alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e quindi NON SARANNO A BENEFICIO DEL COMUNE DI VAILATE:

- UR1, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
 - UR2, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;
- d) di dare atto che, in forza del regolamento Comunale per la TARI, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 18 in data 30 giugno 2021, verranno applicate le seguenti riduzioni tariffarie per la componente TARI:

ART. 21

RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:

- f. abitazioni con unico occupante: riduzione del 30%;
- g. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 30%;
- h. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: riduzione del 30%;
- i. fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%
- j. attività di prevenzione nella produzione di rifiuti prodotti: la tariffa è ridotta nell'ipotesi di attività che dimostrino la messa in atto di misure in grado di ridurre la produzione di rifiuti. La riduzione è concessa in misura proporzionale alla quantità di rifiuti non prodotti.

2. Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate. Con particolare riferimento alla riduzione di cui al precedente comma 3, il contribuente ha l'obbligo di fornire la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge.

ART.22

RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

3. Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate delle riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'art.1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n. 147.

4. COMPOSTAGGIO DOMESTICO

3. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 5% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. La suddetta comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 gennaio di ogni anno.

ART.23

RIDUZIONE/ESENZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 30%, a condizione che:

- l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;*
- le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.*

2. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della

dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 24

ALTRE AGEVOLAZIONI


1. È altresì prevista la seguente riduzione del tributo in favore delle utenze che effettuano pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità, così come definiti dall'art. 183, c. 1, lett. e) e qq-bis) del Decreto legislativo 3/04/2006, n. 152
2. Le riduzioni tariffarie (o l'esenzione) sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
3. Il costo delle riduzioni/esenzioni può essere finanziato:
 - inserendolo tra i costi nella determinazione delle tariffe e, quindi, imputandolo a tutti i soggetti passivi del tributo;
 - mediante appositi stanziamenti di bilancio finanziati dalla fiscalità generale del Comune;

ART. 25

CUMULO DI RIDUZIONI

2. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruirne al massimo solo di 2, scelte tra quelle più favorevoli.

e) di dare altresì atto che le scadenze per il versamento della TARI 2024 sono le seguenti:



f) di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);

Successivamente, con separata votazione in forma palese con:

voti favorevoli n. 7 (sette)

voti contrari n. 0 (zero)

astenuti n. 2 (due) (Cofferati Pierangelo, Stombelli Mauro)

resi ed accertati a norma di legge;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE

Andrea Guglielmo Trevisan

Firmato da:
Trevisan Andrea Guglielmo
Codice fiscale: TRVNRG95R27L400K
Valido da: 23-06-2023 12:54:58 a: 23-05-2026 02:00:00
Codice univoco del certificato: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA, InfoCamere S.p.A., IT
Periodo tempo di validità: 06-05-2024 14:36:13
Motivo: Approvo il documento

IL VICESEGRETARIO

Dott.ssa Nadia Fontana

Firmato da:
FONTANA NADIA SEVERINA
Codice fiscale: FNTNSV64R68L539E
Valido da: 19-06-2023 12:32:21 a: 19-06-2026 02:00:00
Certificato emesso da: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA, InfoCamere S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 06-05-2024 12:17:30
Motivo: Approvo il documento